

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI PASSI
CARRABILI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2016

INDICE

Titolo I

NORME GENERALI

<i>Art. 1 -Contenuto del regolamento</i>	<i>pg. 03</i>
<i>Art. 2 -Definizione di passo carrabile e suolo pubblico</i>	<i>pg. 03</i>

Titolo II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

<i>Art. 3 -Classificazione delle strade</i>	<i>pg. 03</i>
---	---------------

Titolo III

REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

<i>Art. 4 -Autorizzazione alla costruzione</i>	<i>pg. 04</i>
<i>Art. 5 -Modalità di realizzazione dei passi carrabili</i>	<i>pg. 04</i>

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE - REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

<i>Art. 6 - ufficio comunale competente</i>	<i>pg. 05</i>
<i>Art. 7 - Iter procedurale e condizioni per la richiesta di autorizzazione</i>	<i>pg. 06</i>
<i>Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile</i>	<i>pg. 07</i>

Titolo V

DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

<i>Art. 9 - Deroghe</i>	<i>pg. 08</i>
-------------------------------	---------------

Titolo VI

CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

<i>Art. 10 - T.O.S.A.P.</i>	<i>pg. 08</i>
----------------------------------	---------------

Titolo VII

MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

<i>Art.11 - Modalità per la rimozione forzata dei veicoli</i>	<i>pg. 08</i>
---	---------------

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

<i>Art. 12 - Sanzioni</i>	<i>pg. 09</i>
<i>Art. 13 -Norme annullate</i>	<i>pg. 09</i>

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1 -Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, la realizzazione - modificazione – trasformazione e la variazione d’uso dei passi carrabili dalle strade comunali nonché nei tratti di strade ubicate all’interno dei centri abitati del territorio comunale, in conformità alle disposizioni sancite dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285), dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunale, delle norme di Legge statali e regionali.

Art. 2 -Definizione di passo carrabile e suolo pubblico

1. Per “passo carrabile” s’intende l’accesso dalla via pubblica o aperta al pubblico ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3 c.1 l.37, art. 22 CdS e art.46 Reg. CdS).
2. Per “suolo pubblico” si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetta a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

Titolo II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

Art. 3 –Classificazione delle strade

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione dei passi carrabili, si fa riferimento alla sottoriportata classificazione che prescinde dai vincoli della normativa esistente, in considerazione del fatto che l’ambito in oggetto è caratterizzato da una propria particolarità da ricondurre principalmente alle ridotte dimensioni dei centri abitati e alla particolare conformità degli stessi. Le strade sono pertanto state distinte:

- 1) centro storico (zona 30 km/h)
- 2) strade locali comunali a basso transito
- 3) strade locali (altri enti)

Titolo III

REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 4 -Autorizzazione alla costruzione

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati sulle strade comunali nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né aperti nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22 c.1 C.d.S.).
2. La realizzazione/modificazione dei passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti (ex art. 46 c.1 Reg. C.d.S.) ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
3. Gli accessi relativi a nuove costruzioni devono essere soggette a parere preventivo del competente ufficio e successivamente formalizzati mediante rilascio di relativa autorizzazione prevista dal presente regolamento.
4. I passi carrabili non ancora autorizzati esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni fatte salve le deroghe di cui all'art. 9.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica, del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 -Modalità di realizzazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni:
 - a. devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml. 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
 - b. devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c. qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
 - d. devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
2. I passi carrabili devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere degli uffici competenti), ad un limite massimo di m. 12,00.
3. Qualora l'accesso carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo indicato al comma 2), è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali.
4. Limitatamente ai passi carrabili posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, su richiesta motivata, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00.

5. Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale, deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico.
6. I lavori su suolo pubblico devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Comune;
7. Per i passi carrabili realizzati nelle strade classificate all'art. 3 l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà deve essere arretrato allo scopo di consentire lo stazionamento, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso. A tal fine si prevede lo stazionamento di un veicolo in attesa di ingresso. Tali distanze sono state stabilite in:
 - a) per passi carrabili di tipo residenziale uno spazio sufficiente ad ospitare un veicolo, in attesa di ingresso, con lunghezza di ml. 5.00;
 - b) per passi carrabili di attività artigianali/commerciali uno spazio sufficiente ad ospitare un veicolo, in attesa di ingresso, della lunghezza di ml. 8.00;
 - c) per passi carrabili di attività di tipo industriale uno spazio sufficiente ad ospitare un veicolo, in attesa di ingresso, della lunghezza di ml. 18,00.Si stabilisce di considerare, come punto di riferimento sul quale operare l'arretramento del cancello a protezione della proprietà laterale, allo scopo di consentire lo stazionamento di un veicolo in attesa di ingresso, quello costituito dal limite della carreggiata così come previsto dal 4° Comma dell'Art.46 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 – Regolamento a nuovo Codice della strada – art. 22 del D. Lgv. 30. 04.1992, n. 285 – Codice della strada. Per carreggiata deve intendersi quella parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. La stessa è composta da una o più corsie di marcia ed, è in genere, pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica a distanza dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. Per i passi carrabili realizzati nelle strade di cui all'art. 3 c.1 e c.2 è consentito derogare all'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui gli stessi siano ubicati su da strade senza uscita, purchè non vi sia in programma nei piani urbanistici, la previsione di collegamento-proseguimento o comunque apertura della strada. In caso di accessi sprovvisti di cancello posto a protezione della proprietà laterale l'eventuale successiva installazione dello stesso comporta l'obbligo di una nuova autorizzazione soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento, in relazione al tipo di strada sulla quale lo stesso si affaccia.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE - REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 6 - ufficio comunale competente

1. Nel territorio del Comune di Sesto al Reghena, tutti i passi carrabili che si immettono su strade di cui all'art. 1 c.1, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione

rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Tale Ufficio è competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e vi provvede sentito il parere dell'Ufficio Tecnico.
3. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

Art. 7 - Iter procedurale e condizioni per la richiesta di autorizzazione

1. L'autorizzazione/regolarizzazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni:
 - a. presentazione di apposita domanda in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'Amministrazione, attestante i seguenti elementi:
 - i. luce del passo carraio;
 - ii. distanza del passo carrabile dalla più vicina intersezione;
 - iii. distanza del passo carrabile dalla più vicina curva (ex art. 3 C.d.S.);
 - iv. esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es.marciapiede scivolo, tombinamento ecc.);
 - v. destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica);
 - vi. titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carrabile;
 - vii. l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata a distanza.
 - viii. l'autorizzazione dell'accesso carrabile su tratti di strada provinciale, e regionale ubicati all'interno dei centri abitati art. 3 c. 3, avviene attraverso la procedura di cui ai precedenti articoli, previo nulla osta delle amministrazioni competenti. La richiesta del predetto nulla osta verrà inoltrata dal Servizio di Polizia Locale. Le spese per il sopralluogo, da parte dell'ente proprietario della strada, saranno a carico del richiedente l'autorizzazione in argomento.
 - b. attestazione dei versamenti dovuti per le spese di procedimento, che comprendono: sopralluogo; istruttoria e il costo del cartello segnaletico.
 - c. presentazione delle documentazioni relative alla realizzazione dell'accesso nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed alla eventuale regolarizzazione per i passi carrabili asserviti da manufatti o modifiche del piano stradale adibiti a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (solo per i nuovi passi carrabili).
 - d. rilascio dell'autorizzazione e del relativo segnale di passo carrabile da parte della Polizia Locale.
 - e. obbligo per il titolare dell'autorizzazione di:

- i. mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
 - ii. comunicare qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carrabile;
 - iii. comunicare, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
 - iv. di restituire, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.
2. La realizzazione del passo carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Comune. Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge.
3. Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale;
4. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve indicare la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.
5. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile.

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dall'Ufficio di Polizia Locale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento delle spese di procedimento.
2. Il segnale di passo carrabile deve essere installato, di norma, sul lato destro del passo carrabile o, in alternativa, sul portone o cancello posto a delimitazione della proprietà in modo che sia visibile dalla strada.
3. Il segnale stradale di "passo carrabile" deve essere installato a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione;
4. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione deve essere fatta dall'Amministratore o dal capo condominio o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari;
5. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al

richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote agli altri componenti il condominio.

Titolo V

DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 9 – Deroghe

1. In deroga alle condizioni di cui all'art. 5, ad eccezione delle prescrizioni relative all'arretramento del cancello o all'installazione del sistema automatizzato di apertura a distanza di cui al comma 7, i passi carrabili esistenti, qualora realizzati in ossequio alle disposizioni urbanistico-edilizie in vigore all'atto della loro costruzione ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente fino al **31/12/2017** (prorogabile con delibera di Giunta).
2. Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., dall'art. 46 del regolamento di esecuzione e dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Il mancato adeguamento previsto dal comma 2), comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.
4. In deroga alle condizioni di cui all'art. 5, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni dall'art. 5, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale.

Titolo VI

CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

Art. 10 - T.O.S.A.P.

I titolari di autorizzazione di passo carrabile non sono soggetti al pagamento della T.O.S.A.P. ai sensi del vigente Regolamento Comunale.

Titolo VII

MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Art.11 - Modalità per la rimozione forzata dei veicoli

1. Il segnale stradale di "passo carrabile", fornito dal Comune, indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada.

2. L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione", qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.

3. Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Locale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso, solo ove la piazzola stessa sia realizzata con dimensioni rientranti nei limiti massimi previsti.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs 285/92 artt. 22, 26 e 27) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495, art. 46).

Art. 13 –Norme annullate

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti all'approvazione del presente atto, compreso il regolamento n. 04 del 28/04/2012.